



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

REGOLAMENTO DI IGIENE VETERINARIA
PER ALLEVAMENTI CONSORTILI DI SUINI
PER ESCLUSIVA AUTOCONSUMO FAMILIARE

CAPO 1 - DISPOSIZIONE GENERALI -

Art. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE -

Il Regolamento Comunale di igiene veterinaria per allevamenti consortili di suini per esclusivo autoconsumo familiare, adottato ai sensi degli art. 218 e 344 del TULLSS dette norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali.

Art. 2 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e pubblico all'Albo Pretorio del Comune, diviene efficace ed operante nel termine che sarà indicato in apposita ordinanza sindacale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Art. 3 - DEROGHE -

Il Responsabile del Servizio Comunale competente può ammettere deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento. La richiesta di deroga deve essere giustificata dalla presenza di problemi strutturali, tali da rendere necessaria l'individuazione di soluzioni alternative. Le deroghe, che devono essere specificatamente richieste ed opportunamente motivate, sono concesse previo parere obbligatorio e non vincolante dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.USL e dell'ARPA.

Art. 4 - AUTORITA' SANITARIA LOCALE -

1. Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale.
2. Sono fatte salve le funzioni attribuite in base all'ordinamento comunale e quelle delegate o attribuite dalla legge ad altri organi o Enti.
3. Il Sindaco nell'esercizio delle sue prerogative d'Autorità Sanitaria Locale, si avvale dei servizi dell'USL e dell'ARPA intesi quali organi consultivi, propositivi e di vigilanza in materia igienico-sanitaria ed ambientale.
4. Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei servizi territoriali o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigeniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento immediato dei sopraccitati Servizi , per verifiche, accertamenti o formulazioni di proposte inerenti il caso.

CAPO 2 – ALLEVAMENTI CONSORTILI

Art. 5 – DEFINIZIONI –

Per allevamento consortile si definisce la concentrazione nello stesso identico luogo di più porcilaie contigue con una capacità complessiva di allevamento superiore a n° 6 capi di suini pesanti da salumificio. Tali allevamenti possono essere di iniziativa privata o pubblica.

Art. 6 - ALLEVAMENTI CONSORTILI DI INIZIATIVA PUBBLICA –

Il Comune può reperire idonee aree nel territorio e destinarle per allevamenti consortili i cui lotti potranno essere concessi in fitto ai privati interessati.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA –

I cittadini interessati per la concessione in fitto del lotto di superficie da parte del Comune devono:

1. fare richiesta scritta al Comune;
2. sottoscrivere e stipulare un regolare contratto di fitto.

Art. 8 – OBBLIGHI DEI PRIVATI –

I cittadini interessati devono:

1. accettare e sottoscrivere il presente regolamento;
2. realizzare a proprie cure e spese la porcilaia e i contenitori per le deiezioni liquide e solide, attenendosi scrupolosamente agli allegati di progetto;
3. smaltire le deiezioni secondo le norme del presente regolamento, ogni volta che occorre svuotare i contenitori, a propria cure e spese;
4. assumersi ogni eventuale responsabilità inerenti tale allevamento;
5. sottoscrivere e pagare il regolare canone di fitto pari a EURO _____() l’anno;
6. allevare non più di due suini all’anno per ogni singola porcilaia e per nucleo familiare anagrafico.
7. utilizzare l’acqua potabile solo ed esclusivamente per l’allevamento dei suini (abbeverata, lavaggio di strutture e attrezzature) .

CAPO 3 – IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI-

Art. 9 – RICOVERI ANIMALI: PORCILAIE

Le porcilaie devono presentare i seguenti requisiti:

1. materiali, apparecchiature ed impianti devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica;
2. devono garantire agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro eseguire fisiologiche e produttive nel rispetto delle norme sul benessere animale;
3. devono essere dotate di sufficiente areazione e illuminazione naturale;
4. devono consentire l’esecuzione comoda, igienica e tempestiva di tutte le manualità sanitarie e di profilassi;

5. devono consentire l'esecuzione comoda di interventi come l'alimentazione, l'abbeverata, l'eliminazione delle deiezioni e del sudiciume;
6. il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile ed inclinato verso cabalette di scolo a superficie liscia ed impermeabili, le quali adducono il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni;
7. le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiali di facile lavatura e disinfezione;
8. le porte devono aprirsi verso _____;
9. è obbligatoria la piantumazione di alberi a foglia caduca (robinia, pioppo, castagno, gelso, ecc.) attorno alle singole porcilaie per la protezione dai raggi solari nel periodo estivo, e di un filare alberato di protezione ambientale, attorno al perimetro dell'allevamento consortile con essenze sempreverdi (ulivo, mimoso, carrubo, ecc.) la cui altezza minima al momento del piantamento dovrà essere 1,50- 2 metri e posto ad una distanza non superiore ai 10 metri dalle porcilaie.

Art. 10 – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE –

1. la porcilaia dovrà essere distinta in due zone: la zona di riposo e la zona di alimentazione e defecazione.
2. la superficie utile di allevamento non dovrà essere inferiore a mq 11.
3. Ogni porcilaia non dovrà ospitare più di due suini.
4. La porcilaia dovrà avere una altezza dalla linea di gronda di metri 1,80 e dalla linea di colmo di metri 2,20.
5. la zona di alimentazione e defecazione dovrà avere su tre lati muretti dell'altezza di m. 1.
6. le mangiatoie dovranno avere una lunghezza di cm 50 per ogni suino, una larghezza di cm 35 ed una profondità di cm 25.
7. ogni porcilaia dovrà avere un ripostiglio per la conservazione di alimenti e attrezature.
8. ogni porcilaia dovrà essere dotata di pozzetto a tenuta stagna per la raccolta dei liquami e di concimaia per la raccolta del letame, in alternativa può essere dotata di una vasca a cielo aperto per il compostaggio delle deiezioni liquide e solide.
9. porcilaia, concimaia e vasca dovranno essere riparate dalle acque piovane con idonea tettoia.

Art. 11 UBICAZIONE DELLE PORCILAIE- CONCIMAIE

1. non sono ammesse porcilaie entro il centro abitato di Nocera Capoluogo e Marina e relative zone edificabili previste nel PRG.
2. l'allevamento consortile di suini è consentito nelle località situate al di fuori delle zone contemplate nel precedente comma e comunque a distanza ~~metri~~ superiore a metri 80 dalle abitazioni di terzi, a metri 10 dalla propria abitazione e a metri 25 dalle pubbliche strade.
3. le concimaie devono essere ubicate ad una distanza ~~metri~~ superiore a metri 80 dalle abitazioni di terzi, a metri 10 dalla propria abitazione, a metri 25 dalle pubbliche strade, a metri 20 dai confini di proprietà, fuori dalle zone di rispetto previste dal DPR 236/88 per pozzi, sorgenti e punti di presa dalle acque da destinare al consumo umano, fuori dalle aree di salvaguardia di edifici religiosi, storici, e cimiteri.

CAPO 4 REQUISITI DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MANUTENZIONE DEI LIQUAMI E DEI LETAMI

Art. 12 DEFINIZIONI

1. per liquame si intende il materiale non palabile derivante dalla miscela di urine, perdita di abbeverata, acque di lavaggio, feci, residui alimentari.
2. per letame si intende il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine, paglia o altri materiali vegetali; le deiezioni solide separate dalle urine e rese palabili mediante processi di essiccazione.
3. per “adeguata manutenzione in cumulo” si deve intendere un processo di fermentazione, preceduto da eventuale miscelazione con materiale celluloso (paglia, fieno, foglie secche ecc.) in cui il letame viene rivoltato indicativamente ogni due giorni per circa tre settimane.Si ottiene in questo modo un prodotto che ha perso l’odore tipico di deiezioni e acquisito quello di terriccio di bosco.

Art. 13 REQUISITI DEI CONTENITORI

1. I pozzettoni per i liquami o le urine, dovranno essere costruiti con fondo, coperchio e pareti impermeabili o realizzati con elementi prefabbricati di cemento a perfetta tenuta stagna. Ogni porcilaia deve essere datato di un pozzetto della capacità utile di 1 mc.
2. le concimaie per lo stoccaggio del letame dovranno avere pavimento impermeabile, cordolo perimetrale dell'altezza di almeno 20 cm., una superficie utile di 2 mq.
3. le vasche per il compostaggio dovranno essere costruiti con fondo e pareti impermeabili, di forma rettangolare, profonde e larghe 1 metro, della lunghezza di 2 metri, con una capacità utile di 2 mc.

Art. 14 – COMPOSTAGGIO DELLE DEIEZIONI

Dopo aver riempito le vasche di trucioli di legno, segatura, scarti di mais, di paglia, di fieno, foglie secche o altri materiali assorbenti vi si convogliano direttamente dalla porcilaia le deiezioni ed effettuando almeno un rivoltamento al giorno si ottiene dopo circa quattro mesi del materiale palabile trasferibile sui campi.

CAPO 5- DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO E SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI-

Art.15 – DEFINIZIONI –

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per suolo agricolo, qualsiasi superficie coltivata per scopo commerciale, per alimentazione umana o animale.
2. per inquinamento, lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell’ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all’ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

ART. 16 – PRESCRIZIONI PER LO SPANDIMENTO-

1. Per lo spandimento delle deiezioni provenienti dalla porcilaia ogni allevatore deve possedere o avere l'uso del territorio comunale di un suolo agricolo della superficie di circa mq. 500 per ogni capo suino allevato per anno.
2. Lo spandimento delle deiezioni liquide o solide, suscettibili di provocare esolazioni maleodoranti deve essere effettuato al di fuori dei centri abitati , ad una distanza non inferiore a m. 50 dagli edifici abitativi e/o produttivi , fuori dalla zona di rispetto prevista dal DPR 236/88 per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano e a distanza di sicurezza da corsi d'acqua superficiali.
3. E' vietato lo spandimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e di cui raccolto siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
4. I liquami e i letami che non sono stati sottoposti ad adeguata manutenzione entro 24 ore dallo spandimento dovranno essere interrati in modo da evitare esolazioni maleodoranti e sviluppo d'insetti. Se l'utilizzo avviene in prossimità dei centri abitati l'interramento dovrà essere immediato.
5. Il letame che è stato sottoposto ad adeguata maturazione prima della sua utilizzazione può essere accumulato su terreno nudo per non oltre sei mesi, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico- sanitari ed al rispetto delle distanze previste dal precedente comma 2.
6. Lo svuotamento delle concimaie deve essere eseguito durante le ore notturne, d'inverno fra le ore 19 e le ore 7 del mattino seguente,d'estate fra le ore 21 e le ore 5, evitando in ogni modo lo spargimento di materiali e liquidi durante il tragitto.
7. liquami e letami non utilizzati nell'attività agricola, vanno conferiti ad appositi impianti di depurazione o di trattamento e trasformazione.
8. Le deiezioni animali prima di essere utilizzate in agricoltura debbono aver subito una manutenzione negli appositi contenitori non inferiore a 90 giorni.

ART. 17 – NORME PRATICHE DI IGIENE-

1. Nelle porcilaie l'impianto di distribuzione dell'acqua per le necessità idriche dei suini deve essere indipendente da quello utilizzato per le pulizie, in ordine alle diverse pressioni di esercizio necessarie: bassa pressione per l'abbeverata a alta pressione per la pulizia.
2. Il suino deve disporre continuamente di acqua pulita.
3. Prima di immettere nuovi suini, la porcilaia va accuratamente pulita e imbiancata con latte di calce contenente il 5% di creolina.
4. Il terreno circostante la porcilaia va costantemente tenuto pulito dalle erbacce, e nel periodo estivo usare tutte le precauzioni atte a prevenire incendi.
5. E' severamente vietato utilizzare lo spazio dell'allevamento consortile e quello circostante come discarica di rifiuti solidi, liquidi e di qualsiasi genere.
6. Mantenere gli animali nelle migliori condizioni di vita, in maniera da evitare, per quanto possibile, le cause coadiuvanti delle malattie in generale e di quelle infettive in particolare.
7. Esercitare una grande oculatezza negli acquisti dei suini per impedire l'introduzione nell'allevamento di animali infetti (ammalati o portatori).
8. I suini introdotti e presenti nell'allevamento consortile debbono avere il marchio di identificazione e accompagnati dal modello 4.

9. Eseguire periodiche disinfezioni ai ricoveri e disinfestazioni contro mosche, zanzare, topi, ecc.
10. Allontanare due volte al giorno le deiezioni solide, nel momento in cui i suini sono in piedi per il pasto. Inoltre durante l'ultimo periodo di vita (ingrasso) bisogna distribuire sul pavimento, nella zona di defecazione, del perfosfato in polvere (cinnereddra) che ha la funzione di mantenere asciutto sia il pavimento rendendolo meno scivoloso e sia il posteriore dei suini, evitando a questi ultimi di assumere la classica posizione a "cane seduto".
11. L'alimentazione dovrà essere corretta ed equilibrata evitando la sola o eccessiva somministrazione di alimenti pratici (fave, ceci, soia, ecc.) specialmente nell'ultimo periodo di vita.

CAPO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 18 – SANZIONI-

Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino a € 500,00.

Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE-

Tutti gli allevamenti esistenti devono essere adeguati ai requisiti del presente regolamento, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

ART. 20 – RINVIO-

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi e regolamenti regionali e statali.